

N. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE NONA CIVILE

Il Giudice, Dott.ssa Rosa Muscio,

letto il ricorso ex art. 342bis c.c e 736bis c.p.c., depositato in data 27.5.2019 da [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED], nei confronti del marito [REDACTED] [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], assegnato a questo Giudice in data 27.5.2019;

letti i documenti allegati,

pronuncia, *inaudita altera parte*, il seguente

DECRETO

Con ricorso, depositato in data 27.5.2019, [REDACTED] ha chiesto emettersi a tutela sua e dei figli, [REDACTED], nato il 27.11.1999 e [REDACTED], nata il 2.10.2004, entrambi conviventi, un provvedimento ex art. 342bis e 342ter c.c., in particolare l'ordine al convenuto di cessare dalle condotte pregiudizievoli di violenze fisiche e psicologiche e di minaccia, poste in essere ai suoi danni anche alla presenza dei figli e anche della figlia minore, l'allontanamento dello stesso dalla casa familiare, sita in [REDACTED] [REDACTED], in comproprietà, il divieto di avvicinarsi alla casa familiare e ai luoghi dalla stessa abitualmente frequentati e un contributo provvisorio a carico del marito per il mantenimento dei figli di € 600 mensili.

Allega la ricorrente che il marito, ricevuta la comunicazione della sua volontà di separarsi, agli inizi di marzo direttamente dalla stessa e poi a mezzo lettera raccomandata dal suo difensore in data 4.4.2019, ha iniziato a porre in essere condotte di pesanti ingiurie anche davanti ai figli, minacce anche di morte (in data 25.3.2019 ha minacciato di buttarla dal balcone) e aggressioni fisiche anche in mezzo alla strada,



tanto da indurla a chiedere in due occasioni l'intervento del 112 (in data 25.3.2019 e in data 22.4.2019) e a recarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale Niguarda di Milano in data 29.4.2019. Tali comportamenti allega la ricorrente si stanno aggravando sia in termini di frequenza che di intensità, coinvolgendo anche i figli ed in particolare la ragazza, ancora minorenni, che sarebbe stata anch'essa vittima di un'aggressione fisica in data 22.4.2019 da parte del padre, che l'avrebbe percossa con violenza.

Ritiene questo Giudice che sussistano allo stato elementi sufficienti a sostegno delle affermazioni della ricorrente che ha allegato un referto medico del Pronto Soccorso che dà conto di uno stato di ansia e agitazione della stessa in ragione delle condotte del marito, fotografie attestanti i lividi a lei cagionati dal marito in occasione dell'episodio di aggressione fisica del 11.5.2019 e la trascrizione di una registrazione dei pesanti insulti a lei rivolti dal marito in data 15.5.2019 alla presenza anche della figlia minore. Tale documentazione allo stato costituisce un *fumus* indiziario della versione offerta dalla ricorrente e ben può essere considerata in questa fase del presente giudizio, attesa la sua funzione di tutela di un primario diritto della persona quale l'integrità fisica e morale.

Alla luce di quanto emerge dagli atti si ritiene che sussistano, altresì, i presupposti per provvedere *inaudita altera parte*, attesa soprattutto l'escalation dei gravi comportamenti di violenza psicologica e fisica e di minaccia agiti da ultimo verso la moglie anche alla presenza della figlia minore, costretta nell'ultimo periodo ad assistere e vivere in una situazione di grave pregiudizio. L'aggravarsi delle condotte denota anche una scarsa capacità del resistente di controllare i propri agiti.

Deve, infatti, osservarsi che il provvedimento ex art. 342bis c.c. è finalizzato ad assicurare la tutela del singolo individuo all'interno del nucleo familiare, garantendo una protezione tempestiva e preventiva rispetto al degenerare delle situazioni interpersonali e non richiedendo affatto che le condotte poste in essere assurgano a rilevanza penale, essendo sufficiente il verificarsi di eventi dannosi all'integrità fisica o morale o alla libertà di un familiare convivente causalmente riconducibile alla condotta dell'altro.



Le condotte di violenza verbale e fisica alla moglie e le gravi minacce da ultimo esercitate anche in presenza della figlia minore descritte nel ricorso integrano un grave pregiudizio alla incolumità fisica e morale della ricorrente e dei figli, situazione che potrebbe degenerare ulteriormente e pericolosamente in conseguenza della conoscenza da parte del ricorrente della decisione della moglie di essersi rivolta all'Autorità e, quindi, dell'acuirsi del conflitto tra i due anche per le questioni relative alla gestione della figlia ancora minore, qualora si procedesse previo contraddittorio.

Appare, pertanto, doveroso pronunciare il presente provvedimento *inaudita altera parte*, fatte salve le necessarie ed ulteriori valutazioni all'esito della costituzione del resistente.

P.Q.M.

visti gli artt. 342 bis, 342 ter cc e 736bis cpc, deliberando **in via provvisoria ed urgente e con effetto immediato**

ORDINA

a [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente in [REDACTED] via [REDACTED], la cessazione delle condotte pregiudizievoli fino ad ora tenute nei confronti della moglie [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED] e dei figli [REDACTED], nato il [REDACTED] e [REDACTED], nata il [REDACTED], tutti residenti in [REDACTED]
[REDACTED]

ORDINA

l'allontanamento di [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente in [REDACTED], dalla casa familiare, sita in [REDACTED];

PRESCRIVE

a [REDACTED], nato a [REDACTED] residente in [REDACTED], di non avvicinarsi alla casa familiare, sita in [REDACTED] e ai seguenti luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dalla figlia minore:

- a. la sede di lavoro della moglie presso la società [REDACTED]
- b. l'istituto scolastico frequentato dalla figlia minore [REDACTED];

ORDINA



che al presente provvedimento venga data immediata esecuzione con l'ausilio della Forza Pubblica, individuata nella Stazione Carabinieri di Milano competente per territorio in relazione al luogo di residenza delle parti, **la quale provvederà a notificare all'intimato il presente provvedimento e il ricorso ex art. 342bis** e a curare che egli abbandoni effettivamente e definitivamente la casa familiare, consegnando anche le chiavi dell'abitazione alla ricorrente;

STABILISCE

in nove mesi dalla notifica del decreto la durata del presente ordine di protezione, salva eventuale proroga;

RISERVA

ogni ulteriore determinazione sulla richiesta di contributo economico e sulla eventuale necessità di disporre l'intervento dei Servizi Sociali all'esito dell'udienza di convalida;

visto l'art. 736 bis comma 3 c.p.c.

FISSA

innanzi a sé l'udienza del **10.6.2019 ore 9.00** presso Palazzo di Giustizia via San Barnaba 50 piano terra stanza 2 per la conferma, modifica o revoca del provvedimento;

ASSEGNA

a parte ricorrente termine **sino al 1.6.2019** per la notifica **del ricorso e del presente decreto** con l'ausilio della Polizia Giudiziaria delegata all'esecuzione, Stazione Carabinieri di Milano competente per territorio in relazione alla residenza delle parti.

DISPONE

che la Stazione Carabinieri di Milano delegata per l'esecuzione del provvedimento trasmetta a questo Ufficio **entro il 7.6.2019** tutti gli atti relativi agli interventi presso l'abitazione delle parti e/o su richiesta della ricorrente e di cui la stessa dà atto nel ricorso (richiesta intervento al 112 il 25.3.2019 e il 22.4.2019) e di eventuali ulteriori interventi risultanti, acquisendoli, se necessario, presso le Forze dell'Ordine effettivamente intervenute

dispone che parte ricorrente depositi entro il **1.6.2019** il supporto audio contenente la



conversazione di cui ha allegato la trascrizione

dispone che le parti producano **entro il 8.6.2019** le proprie dichiarazioni dei redditi e/o Modelli CUD degli ultimi 3 anni e.

Visto l'articolo 741, 2° comma, cpc;

DICHIARA

il presente decreto immediatamente efficace.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto e del ricorso ex art. 342bis alla Stazione Carabinieri di Milano competente per territorio in relazione alla residenza delle parti ([REDACTED]) perché provvedano a dare esecuzione al presente decreto con facoltà di subdelega e a quanto in ogni caso disposto nel presente provvedimento.

Milano, 27 maggio 2019

Il Giudice
Dott.ssa Rosa Muscio

